



Standeskanzlei Graubünden
Chanzlia chantunala dal Grischun
Cancelleria dello Stato dei Grigioni

Legge sull'attività del Gran Consiglio e del Governo in situazioni eccezionali (legge mantello)

e

revisione parziale del regolamento organico del Gran Consiglio(attività del Gran Consiglio in situazioni eccezionali)

Rapporto esplicativo

Coira, agosto 2026

Indice

L'essenziale in breve	3
1. Situazione di partenza.....	4
1.1 Pandemia di COVID.....	4
1.2 Spunto per la revisione	4
1.3 Diritto vigente, evidenze e necessità di agire	5
1.3.1 In generale.....	5
1.3.2 Gran Consiglio	6
a. Regolamento di procedura derogatorio	6
b. Sedute in linea.....	7
c. Elezioni a scrutinio segreto.....	8
d. Circolazione degli atti Conferenza dei presidenti.....	9
e. Circolazione degli atti commissioni.....	9
f. Interpellanza urgente	10
g. Incarico urgente.....	10
h. Procedura di risoluzione	11
1.3.3 Governo.....	12
a. Differimento o annullamento di votazioni.....	12
b. Numero legale del Governo.....	13
2. Obiettivi della revisione	14
3. Progetto di revisione.....	15
3.1 Trattati fondamentali delle nuove regolamentazioni.....	15
3.1.1 Livello normativo.....	15
3.1.2 Integrazione nell'ordinamento giuridico esistente	15
3.1.3 Contenuti disciplinati.....	15
3.2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni.....	16
3.2.1 Legge sul Gran Consiglio.....	16
3.2.2 Regolamento organico del Gran Consiglio	17
3.2.3 Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni	19
3.2.4 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.....	19
4. Conseguenze finanziarie e per il personale	20
5. Entrata in vigore	21

L'essenziale in breve

Con la presente revisione parziale si intende dare attuazione all'incarico di frazione PDC concernente gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID del 19 giugno 2020 accolto nella sessione di ottobre 2020. Con questo incarico il Governo è stato incaricato:

- (1) di elaborare un rapporto sul miglioramento della capacità operativa del Governo e del Gran Consiglio nonché sulla collaborazione tra Cantone, regioni e comuni in caso di situazioni straordinarie;
- (2) di proporre al Gran Consiglio, sulla base degli insegnamenti tratti, gli adeguamenti necessari delle basi giuridiche, ad esempio garantendo alle regioni e ai comuni l'opportunità di essere sentiti, ampliando le competenze decisionali delle commissioni specialistiche del Gran Consiglio, ammettendo le videoconferenze e le votazioni online oppure altre forme di decisioni che non richiedono la presenza fisica per essere giuridicamente valide.

Da un ampio processo di postelaborazione della crisi è risultato che il concetto base in materia di diritto di necessità ancorato nella Costituzione cantonale, il quale prevede un trasferimento temporaneo della competenza normativa dal Gran Consiglio al Governo con contemporanea riserva di approvazione, si è dimostrato valido durante la pandemia di COVID.

Per migliorare la capacità operativa del Gran Consiglio e del Governo si sono rese necessarie modifiche della legge sul Gran Consiglio, del regolamento organico del Gran Consiglio, della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni nonché della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Con la revisione parziale proposta degli atti normativi menzionati si intende creare le basi giuridiche necessarie a tale scopo. La revisione prevede segnatamente:

- disposizioni che, in situazioni eccezionali, consentono al Gran Consiglio di derogare per un periodo limitato nel tempo al suo regolamento di procedura generale;
- disposizioni relative a sedute in linea e alla partecipazione in linea di singoli membri a sedute in presenza del Gran Consiglio e dei suoi organi;
- disposizioni relative allo svolgimento di elezioni a scrutinio segreto del Gran Consiglio;
- disposizioni relative alla circolazione degli atti della Conferenza dei presidenti e delle commissioni del Gran Consiglio;
- disposizioni relative a interpellanze e incarichi urgenti del Gran Consiglio;
- disposizioni relative alla procedura di risoluzione del Gran Consiglio;
- disposizioni relative al differimento o all'annullamento di votazioni nonché
- disposizioni relative al numero legale del Governo.

Il miglioramento della collaborazione tra Cantone, regioni e comuni auspicato con l'incarico di frazione è stato tra l'altro oggetto del rapporto di valutazione del PF di Zurigo del 2022 ed è stato attuato con la revisione parziale dell'ordinanza relativa alla legge sulla protezione della popolazione entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

1. Situazione di partenza

1.1 Pandemia di COVID

La pandemia di COVID è iniziata nel dicembre 2019 e ha sollecitato in misura straordinaria anche le istituzioni statali del Cantone dei Grigioni, mostrando i limiti dell'ordinamento giuridico vigente. Temporaneamente, il Governo ha dovuto agire nel giro di pochissimo tempo in virtù del diritto di necessità, mentre il ruolo del Gran Consiglio si limitava sostanzialmente all'esame e all'approvazione di ordinanze e decreti di necessità del Governo, alla consultazione delle commissioni permanenti e all'approvazione dei crediti suppletivi da parte della Commissione della gestione. Questa regolamentazione delle competenze è stata prevista dal costituente nella Costituzione cantonale per periodi di crisi ed è, in linea di principio, indispensabile. All'inizio di una crisi, per un parlamento di milizia è quasi impossibile creare nel giro di pochissimo tempo basi giuridiche complesse per far fronte a una crisi o per attenuarne le conseguenze. In retrospettiva, secondo il Governo, il regime di diritto di necessità ha funzionato bene.

1.2 Spunto per la revisione

Nella sessione di giugno 2020 è stato presentato l'incarico di frazione PPD concernente gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID. L'obiettivo di questo incarico era di incaricare il Governo:

- (1) di elaborare un rapporto sul miglioramento della capacità operativa del Governo e del Gran Consiglio nonché sulla collaborazione tra Cantone, regioni e comuni in caso di situazioni straordinarie;
- (2) di proporre al Gran Consiglio, sulla base degli insegnamenti tratti, gli adeguamenti necessari delle basi giuridiche, ad esempio garantendo alle regioni e ai comuni l'opportunità di essere sentiti, ampliando le competenze decisionali delle commissioni specialistiche del Gran Consiglio, ammettendo le videoconferenze e le votazioni online oppure altre forme di decisioni che non richiedono la presenza fisica per essere giuridicamente valide.

Il Governo ha chiesto al Gran Consiglio di accogliere l'incarico e si è dichiarato disposto a procedere a un'analisi e a proporre al Gran Consiglio in un messaggio le modifiche delle basi legali eventualmente necessarie. Nella sessione di ottobre 2020 il Gran Consiglio ha accolto l'incarico con 110 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astensioni.

Nella sessione di giugno 2020 la frazione PS ha inoltre presentato una proposta di decreto diretto, tramite la quale è stato richiesto che una commissione ad hoc prenda in esame l'introduzione di misure intese a garantire la capacità operativa del Gran Consiglio in periodi di crisi o in caso di imminente pericolo (ad es. tramite un incarico urgente).¹ Dopo che il Governo ha prospettato l'integrazione del tema sollevato nell'analisi esaustiva richiesta con l'incarico di frazione PDC, nella sessione di ottobre 2020 la frazione PS ha ritirato la sua proposta di decreto diretto.²

¹ PGC 5/2019-2020, p. 759 seg. e p. 767 seg.

² PGC 2/2020-2021, p. 447 segg.

1.3 Diritto vigente, evidenze e necessità di agire

1.3.1 In generale

Già a maggio del 2020 il Governo ha incaricato l'Ufficio del militare e della protezione civile (UMPC) di condurre, sotto la propria direzione, un ampio processo di postelaborazione. Tale postelaborazione prevedeva in particolare l'analisi critica della gestione della crisi del Cantone dei Grigioni durante la pandemia di COVID e la formulazione di raccomandazioni basate sulle evidenze a destinazione del Governo per l'ottimizzazione della prevenzione e della gestione di crisi future. Nel quadro di questo processo, a settembre 2021 l'UMPC ha incaricato il Center for Security Studies (CSS) del PF di Zurigo di allestire un rapporto di valutazione esterno relativo alla gestione cantonale della crisi. Il rapporto è stato pubblicato nel settembre 2022. Esso analizza la gestione della crisi nel Cantone dei Grigioni durante la pandemia di COVID per il periodo tra gennaio 2020 e aprile 2022 e contiene raccomandazioni a destinazione del Governo per l'ottimizzazione della prevenzione e della gestione di crisi future.³

In seguito a questo rapporto e a un'analisi delle basi giuridiche in vigore è emerso che il concetto base in materia di diritto di necessità ancorato nell'art. 48 della Costituzione del Cantone dei Grigioni⁴, il quale prevede un trasferimento temporaneo della competenza normativa dal Gran Consiglio al Governo con contemporanea riserva di approvazione, si è dimostrato valido durante la pandemia di COVID. Questo concetto è ritenuto appropriato anche dalla dottrina.⁵

Il miglioramento della collaborazione tra Cantone, regioni e comuni auspicato con l'incarico di frazione è stato tra l'altro oggetto del summenzionato rapporto del PF⁶ ed è stato attuato con la revisione parziale dell'ordinanza relativa alla legge sulla protezione della popolazione⁷ entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

Il Governo ravvisa però una necessità di agire, sempre fatta salva l'applicazione del diritto di necessità, nell'auspicato miglioramento della capacità operativa del Gran Consiglio e del Governo, la quale potrebbe essere raggiunta emanando le seguenti disposizioni:

- disposizioni che, in situazioni eccezionali, consentono al Gran Consiglio di derogare per un periodo limitato nel tempo al suo regolamento di procedura generale;
- disposizioni relative a sedute in linea e alla partecipazione in linea di singoli membri a sedute in presenza del Gran Consiglio e dei suoi organi;

³ THIEL JAN/HAURI ANDRIN, Risk and Resilience Report, Evaluation des Krisenmanagements des Kantons Graubünden in der Coronavirus-Pandemie, Center for Security Studies (CSS), PF di Zurigo 2022, consultabile all'indirizzo: <https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/RR-Reports-2022-Evaluation-Krisenmanagement-Graubunden.pdf>.

⁴ Costituzione cantonale, Cost. cant.; CSC 110.100.

⁵ STÖCKLI ANDREAS, Regierung und Parlament in Pandemiezeiten, in: ZSR Sondernummer 2020, S. 53; WALDMANN BERNHARD, Staatsrechtliche Herausforderungen, in: Uhlmann Felix/Höfler Stefan [ed.], Notrecht in der Corona-Krise, Schriften des Zentrum für Rechtsetzungslehre, volume 12, Zurigo/San Gallo 2021, p. 37.

⁶ Vedi nota 3.

⁷ OLCPP; CSC 630.010. Cfr. AGS 2025-068

- disposizioni relative allo svolgimento di elezioni a scrutinio segreto del Gran Consiglio;
- disposizioni relative alla circolazione degli atti della Conferenza dei presidenti e delle commissioni del Gran Consiglio;
- disposizioni relative a interpellanze e incarichi urgenti del Gran Consiglio;
- disposizioni relative alla procedura di risoluzione del Gran Consiglio;
- disposizioni relative al differimento o all'annullamento di votazioni nonché
- disposizioni relative al numero legale del Governo.

Questi oggetti da disciplinare riguardano la legge sul Gran Consiglio⁸ e il relativo regolamento organico del Gran Consiglio⁹ sancito a livello di ordinanza, la legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni¹⁰ nonché la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹¹. Di principio, la competenza per l'elaborazione e la decisione relativa a revisioni della legge sul Gran Consiglio nonché del relativo regolamento organico spetta al Gran Consiglio. Con l'incarico in oggetto il Gran Consiglio ha però espressamente incaricato il Governo di «proporre al Gran Consiglio [...] gli adeguamenti necessari delle basi giuridiche»¹². Per questo motivo il progetto contiene anche proposte di revisione della legge sul Gran Consiglio e del relativo regolamento organico.

1.3.2 Gran Consiglio

a. Regolamento di procedura derogatorio

Le disposizioni relative al regolamento di procedura generale del Gran Consiglio sono contenute sia nella legge sul Gran Consiglio, sia nel relativo regolamento organico (vedi art. 39 segg. LGC e art. 44 segg. ROGC). La legge sul Gran Consiglio prescrive in particolare che il Presidente del Gran Consiglio convoca il Gran Consiglio almeno 14 giorni prima dell'apertura di una sessione (art. 39 LGC). Questa regola vale sia per sessioni ordinarie, sia per sessioni supplementari, ossia straordinarie (art. 6 LGC).

Con riguardo al miglioramento della capacità operativa del Gran Consiglio è emerso che non esiste una relativa base giuridica che permetta di derogare al regolamento di procedura generale del Gran Consiglio in situazioni eccezionali e di applicare procedure accelerate e semplificate (ad es. termini più brevi per la convocazione delle sessioni, modifica del numero legale, adeguamenti dello svolgimento del dibattito). Ad esempio, dopo l'annullamento della sessione di aprile 2020 è stata presa in considerazione la possibilità di svolgere una sessione straordinaria. Alla fine vi si è rinunciato perché non sarebbe stato possibile organizzarla e svolgerla nel giro di pochissimo tempo. Una base giuridica che in situazioni eccezionali consenta di derogare al regolamento di procedura generale permetterebbe al Gran Consiglio di agire in modo più flessibile in simili situazioni.

⁸ Legge sul Gran Consiglio, LGC; CSC 170.100.

⁹ ROGC; CSC 170.140.

¹⁰ LDPC; CSC 150.100.

¹¹ LCOGA; CSC 170.300.

¹² Vedi nota 1.

Di conseguenza viene proposta una base giuridica sulla base della quale la Conferenza dei presidenti (CP), in veste di organo direttivo e di coordinamento del Gran Consiglio, possa decidere, in situazioni eccezionali, provvedimenti organizzativi limitati nel tempo che derogano al regolamento di procedura generale.

b. Sedute in linea

In linea di principio il Gran Consiglio è in numero legale se al dibattito e alla votazione è presente almeno la metà di tutti i membri (art. 41 cpv. 1 LGC). Esso si riunisce abitualmente nella Città di Coira (art. 44 cpv. 1 ROGC). Non esistono regolamentazioni esplicite riguardo al luogo della seduta della CP e delle commissioni.¹³

Il termine «abitualmente» utilizzato nell'art. 44 cpv. 1 ROGC permette, quale conclusione inversa, di svolgere assemblee «straordinarie» in altri luoghi (come ad es. le tradizionali sessioni extra muros o le sessioni durante la pandemia di COVID a Davos). Nella giurisprudenza e nella dottrina vi è disaccordo sulla questione se i termini «presenti» e «riunire» siano da intendersi solo in senso fisico o anche virtuale.¹⁴ A prescindere da ciò, non esistono comunque regolamentazioni chiare relative ai presupposti per lo svolgimento di sedute in linea del Gran Consiglio e dei suoi organi (CP e commissioni).

In questo caso, il termine «seduta in linea», utilizzato come iperonimo, indica che la seduta si svolge interamente nello spazio virtuale e che tutti i partecipanti vi partecipano da remoto tramite un'applicazione digitale oppure che la seduta ha luogo in presenza e che solo singole persone vi prendono parte da remoto tramite un'applicazione digitale.

Livello federale: a livello federale, in futuro, a determinate condizioni, le sedute delle Camere potranno svolgersi in linea.¹⁵ Tuttavia, le elezioni, come pure le deliberazioni segrete non possono essere svolte in linea.¹⁶ Finora non sarebbero dati i presupposti tecnici per svolgere online elezioni a scrutinio segreto. Non esisterebbero ancora soluzioni standard corrispondenti. Piuttosto se ne dovrebbe sviluppare una specifica, la quale comporterebbe un onere considerevole per far funzionare il sistema, testarlo e aggiornarlo costantemente.¹⁷ A determinate condizioni singoli parlamentari possono partecipare in linea a sedute che si svolgono in presenza.¹⁸ Inoltre è possibile, a determinate condizioni, svolgere le sedute delle commissioni in linea e in forma ibrida.¹⁹

Altri Cantoni: in altri Cantoni esistono regolamentazioni diverse al riguardo. Alcuni Cantoni consentono lo svolgimento di sedute in linea solo per i propri organi parlamentari

¹³ Vedi l'art. 11 ROGC (CP) e gli art. 13 segg. ROGC (commissioni).

¹⁴ Vedi UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, «Gutachten: Verfassungsrechtliche Zulässigkeit virtueller Beratungen der Bundesversammlung» del 1° aprile 2021, disponibile all'indirizzo: <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/gutachten-bj-virtuelles-parlament-d.pdf>; CHRISTOPH ERRASS, St. Galler Kommentar zu Art. 22 BV, n. 18; Onlinekommentar zu Art. 22 BV, n. 69 con ulteriori rimandi, disponibile su: <https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/bv22>.

¹⁵ Cfr. art. 32a della legge federale sull'Assemblea federale (legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).

¹⁶ Cfr. art. 32a cpv. 2 LParl.

¹⁷ Cfr. al riguardo FF 2022 301, p. 62 seg.

¹⁸ Cfr. art. 10a LParl.

¹⁹ Cfr. art. 45b LParl.

(commissioni, ufficio del Gran Consiglio) e, parallelamente, la possibilità di votare da remoto (BS, BE) o di partecipare a elezioni a scrutinio palese a distanza (BS). Altri consentono lo svolgimento di sessioni in forma ibrida e di sedute delle commissioni in linea (SO) o anche solo sessioni in forma ibrida (FR).

Durante la pandemia di COVID l'attività del Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ha potuto essere portata avanti anche senza una tale regola. Il Gran Consiglio si è riunito prima due volte nella Stadthalle di Coira e poi quattro volte nel centro congressi di Davos. L'ubicazione di Davos si è rivelata particolarmente adatta grazie agli ampi spazi disponibili e all'infrastruttura tecnica già presente nonché ai costi supplementari contenuti. Ciò ha tuttavia comportato, al contempo, una forte dipendenza dalla disponibilità di questa ubicazione, tanto più che, a causa delle rigide prescrizioni vigenti durante la pandemia nonché dei requisiti tecnici e finanziari, difficilmente avrebbero potuto essere prese in considerazione altre ubicazioni nel Cantone.

Le basi giuridiche che a determinate condizioni consentono lo svolgimento di sedute in linea potrebbero in futuro garantire l'attività del Gran Consiglio anche nei casi in cui è impossibile svolgere una riunione in presenza del Gran Consiglio e dei suoi organi o di singoli membri, purché non si tratti di una situazione di penuria di energia elettrica.

Si propone pertanto una base giuridica nella legge del Gran Consiglio che in simili situazioni consenta lo svolgimento di sedute in linea. I singoli presupposti per lo svolgimento di simili sedute per il Gran Consiglio, la CP e le commissioni possono essere disciplinate su questa base nel regolamento organico del Gran Consiglio (vedi il numero seguente relativo ai singoli presupposti 3.2.1: art. 45b P-LGC; e numero 3.2.2: art. 11b P-ROGC, art. 14b P-ROGC, art. 48a P-ROGC, art. 48b P-ROGC).

c. Elezioni a scrutinio segreto

Il Gran Consiglio nomina i suoi organi e le sue commissioni, la presidenza del Governo, i giudici del Tribunale d'appello e del Tribunale della magistratura nonché altri titolari di cariche ufficiali (art. 57 LGC). In linea di principio, queste elezioni si svolgono per iscritto e a scrutinio segreto (art. 58 cpv. 1 LGC). Sono escluse le elezioni nelle commissioni del Gran Consiglio, per le quali non vi siano più proposte di candidati che seggi da occupare. Per simili elezioni vale l'alzata di mano (art. 58 cpv. 2 LGC). Non esiste una regolamentazione che garantisca in altro modo elezioni a scrutinio segreto nel caso in cui una riunione in presenza non sia possibile e un'elezione sia improrogabile. Finora per ragioni tecniche non è possibile svolgere elezioni a scrutinio segreto in linea.²⁰ Una soluzione per il caso descritto può essere un'elezione mediante spedizione postale.

Pertanto viene proposta una base giuridica che permetta di svolgere elezioni a scrutinio segreto improrogabili mediante spedizione postale (ad es. elezione del Presidente del Gran Consiglio o del Presidente del Governo). Al contempo la disposizione deve essere formulata in modo da poter fungere anche da base per altre tipologie di svolgimento volte a salvaguardare il segreto del voto, come ad esempio l'elezione a scrutinio

²⁰ Cfr. il numero precedente 1.3.2.b e la nota 17.

segreto in linea, appena i relativi presupposti tecnici saranno dati. In una norma surrogatoria deve inoltre essere previsto quale ultima ratio che la maggioranza dei membri del Gran Consiglio possa decidere di svolgere le elezioni a scrutinio palese (ad es. se non è più possibile nemmeno l'elezione mediante spedizione postale).

d. Circolazione degli atti Conferenza dei presidenti

Nell'art. 11 ROGC sono disciplinati la convocazione, il diritto di voto consultivo, il diritto di voto decisivo nonché le competenze della CP. Inoltre, l'art. 11 cpv. 3 ROGC concede alla CP il diritto di regolare autonomamente la propria procedura in caso di votazioni. Non esiste una regolamentazione relativa alla circolazione degli atti della CP.

La CP è l'organo direttivo e di coordinamento del Gran Consiglio e tra l'altro svolge numerosi compiti importanti nella pianificazione e nella preparazione delle sessioni. Essa si riunisce ogniqualvolta gli affari lo richiedano, di regola una volta circa cinque settimane prima della sessione e una volta il primo giorno della sessione. In determinati casi è possibile che non vi sia nessuna possibilità o non vi sia tempo sufficiente per la convocazione o lo svolgimento ordinari di sedute della CP. Ciò si è verificato sporadicamente durante la pandemia di COVID, di modo che la CP ha dovuto prendere alcune poche decisioni per via scritta sotto forma di decisioni per circolazione degli atti. Siccome finora manca una regolamentazione direttamente applicabile per le decisioni per circolazione degli atti della CP, si è partiti dal requisito dell'unanimità (analogamente all'art. 66 cpv. 2 CC).

Viene quindi proposta una base giuridica che consenta alla CP di votare in merito a un affare per iscritto mediante circolazione degli atti, qualora nessun membro si opponga. Per il resto, per la circolazione degli atti devono fare stato per analogia le disposizioni generali relative alla procedura, in particolare l'art. 11 cpv. 3 ROGC.

e. Circolazione degli atti commissioni

Per quanto riguarda la procedura decisionale delle commissioni, il regolamento organico del Gran Consiglio disciplina in sostanza che le commissioni sono in numero legale se a una seduta sono presenti due terzi dei loro membri²¹, che le votazioni sono a scrutinio aperto, che in caso di parità di voti decide il presidente e che i membri sono tenuti a esprimere il proprio voto (art. 14 ROGC). Non esiste una regolamentazione relativa alla circolazione degli atti delle commissioni.

Durante la pandemia di COVID è stato possibile svolgere tutte le necessarie sedute delle commissioni, in presenza o in linea, con un numero sufficiente di partecipanti. Ciononostante, in futuro sono ipotizzabili casi in cui non vi sia la possibilità oppure manchi il tempo per la convocazione e lo svolgimento ordinari di sedute delle commissioni e sussista pertanto la necessità della procedura per circolazione degli atti. Di conseguenza, i Cantoni BE e SO hanno ad esempio disciplinato esplicitamente la procedura per circolazione degli atti. In entrambi i Cantoni, tale procedura è ammessa solo eccezionalmente in presenza di particolari presupposti e in caso di affari urgenti idonei alla decisione tramite decisione per circolazione degli atti.

²¹ Nel Cantone dei Grigioni non esiste un sistema di supplenza per le commissioni.

Di conseguenza, anche per le commissioni del Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni viene proposta una base giuridica che consenta loro di votare per iscritto in merito a un affare mediante circolazione degli atti, qualora nessun membro si opponga. Per il resto, nella procedura per circolazione degli atti non dovranno essere ammesse elezioni a scrutinio segreto e le disposizioni generali relative alla procedura, in particolare l'art. 14 ROGC, dovranno valere per analogia per la procedura di circolazione degli atti.

f. Interpellanza urgente

Lo strumento parlamentare dell'interpellanza è disciplinato nella legge sul Gran Consiglio e nel regolamento organico del Gran Consiglio. Con essa una frazione, una commissione o un singolo membro del Gran Consiglio può chiedere al Governo informazioni su questioni importanti (art. 48 LGC). Il Governo risponde per iscritto alle interpellanze al più tardi nella seconda sessione successiva l'inoltro (art. 70 cpv. 1 ROGC). Anche il Gran Consiglio può dichiarare urgenti interpellanze (art. 66 ROGC). Le interpellanze urgenti devono essere presentate al più tardi alla seduta d'apertura di una sessione. Lo stesso giorno, ma al più tardi il giorno seguente, su proposta della CP il Gran Consiglio decide se dichiarare urgente l'interpellanza. Se dichiara urgente l'interpellanza, il Governo vi risponde immediatamente, affinché la risposta possa essere discussa ancora durante la medesima sessione.

La legge sul Gran Consiglio e il regolamento organico del Gran Consiglio non definiscono in maniera più dettagliata il concetto dell'urgenza e non contengono nemmeno criteri di verifica. In determinate circostanze, ciò può comportare che la verifica avvenga più in base a considerazioni politiche che in base al criterio oggettivo dell'urgenza.

Si propone pertanto di definire il concetto dell'urgenza nelle basi giuridiche esistenti come un'urgenza temporale. Al contempo la verifica e la decisione in merito all'urgenza devono essere delegate alla CP (vedi il numero seguente relativo ai singoli presupposti 3.2.2: art. 66 P-ROGC).

g. Incarico urgente

Lo strumento parlamentare dell'incarico è disciplinato nella legge sul Gran Consiglio e nel regolamento organico del Gran Consiglio. Con esso le commissioni, le frazioni o almeno 20 membri del Gran Consiglio possono invitare il Governo a sostenere il Gran Consiglio nell'esercizio delle proprie competenze o a prendere autonomamente provvedimenti (art. 47 LGC). In seguito il Governo deve presentare, al più tardi nella seconda sessione successiva l'inoltro, un rapporto scritto e la proposta in merito all'incarico, proponendo di accoglierlo, modificarlo, stralciarlo o di respingerlo, integralmente o parzialmente. Poi, il Gran Consiglio decide in merito all'accoglimento dell'incarico a destinazione del Governo (art. 67 seg. ROGC). Se la maggioranza dei deputati sostiene la richiesta e vota a favore dell'accoglimento, ciò comporta un incarico al Governo con l'effetto di un'istruzione o di una direttiva. Contrariamente all'interpellanza urgente, la legge sul Gran Consiglio e il regolamento organico del Gran Consiglio non contengono tuttavia una base legale che permetta di dichiarare urgente un incarico e

di discuterne ancora nella stessa sessione o nella sessione successiva. Nemmeno con lo strumento della proposta di decreto diretto è possibile ottenere una trattazione nella stessa sessione, tanto più che solo in una seduta successiva all'inoltro della proposta si deciderà in merito a quest'ultima se debba essere dichiarata rilevante (cfr. art. 50 LGC, art. 72 ROGC).

L'incarico urgente o uno strumento paragonabile esiste nei Cantoni AG, BE, SG, SO, TG e VS. La decisione in merito all'urgenza spetta all'Ufficio del Gran Consiglio (corrisponde alla CP) nei Cantoni BE e VS e al Parlamento negli altri Cantoni. Nei Cantoni AG e SO, la decisione in merito all'urgenza necessita della maggioranza di due terzi del Gran Consiglio. Nei Cantoni AG, SG, TG e VS la trattazione in casi d'urgenza avviene nella stessa sessione, nel Cantone SO nella sessione successiva e nel Cantone BE nella stessa sessione o al più tardi in quella successiva.

L'incarico urgente è sì in grado di accelerare la procedura e di rafforzare la capacità operativa del Gran Consiglio, ma racchiude al contempo anche alcuni rischi. In considerazione del suo effetto vincolante, agli accertamenti preliminari spetta un'importanza decisiva. A seconda del tema, per il Governo sarà difficilmente possibile, se non impossibile, chiarire, illustrare per iscritto e decidere formalmente in una seduta del Governo entro uno o due giorni lavorativi tutti gli aspetti finanziari, giuridici, fattuali e politici di un incarico urgente. Se non sono possibili accertamenti approfonditi, un incarico urgente accolto può rivelarsi, a posteriori, insufficiente, eccessivo rispetto all'obiettivo perseguito, non centrato sull'obiettivo oppure non attuabile. D'altro lato la pandemia di COVID ha mostrato che in una situazione straordinaria può essere opportuno avere la possibilità di trattare con urgenza singoli incarichi in Gran Consiglio, cosicché, in tali situazioni eccezionali, si debbano accettare gli svantaggi.

Sulla base della dichiarazione a verbale²² presentata in relazione all'incarico di frazione PS ritirato il Governo propone perciò una base giuridica che consenta l'incarico urgente in una situazione straordinaria. Per il resto l'incarico urgente deve orientarsi ai presupposti dell'interpellanza urgente (vedi il numero seguente relativo ai singoli presupposti 3.2.2: art. 66 P-ROGC).

h. Procedura di risoluzione

In affari importanti che riguardano il Paese il Gran Consiglio può emanare risoluzioni (art. 59 LGC). I progetti di tali risoluzioni vanno presentati per iscritto alla CP, anche a destinazione del Governo. Le risoluzioni devono essere sottoscritte da almeno 25 membri del Gran Consiglio. Ulteriori disposizioni che disciplinano più in dettaglio la procedura di risoluzione non figurano né nella legge sul Gran Consiglio, né nel regolamento organico del Gran Consiglio.

Le risoluzioni hanno un effetto puramente politico. Dalla loro introduzione, in Gran Consiglio hanno rivestito un'importanza piuttosto limitata. Tra il 1993 e il 2020 sono infatti state presentate solo sette risoluzioni. Durante la pandemia di COVID, la risoluzione è

²² PGC 2/2020-2021, p. 449.

stata utilizzata quale strumento per comunicare verso l'esterno le posizioni o le aspettative del Gran Consiglio riguardo a misure, generali o anche molto concrete, per la gestione della crisi. Tra febbraio e ottobre 2021 il Gran Consiglio ha trattato tre risoluzioni. Le risoluzioni presentate sono state inserite all'ordine del giorno della sessione in corso e sono state discusse nella medesima sessione, tuttavia sono state tutte ritirate o respinte. Poiché durante la pandemia le risoluzioni erano state in parte presentate e inserite all'ordine del giorno con un preavviso molto breve, di regola solo poco prima dell'inizio della sessione o addirittura nel corso della sessione stessa, i membri del Gran Consiglio e le frazioni non avevano potuto farsi un'opinione prima dell'inizio della sessione o con sufficiente anticipo. Ciò è dovuto, tra l'altro, al fatto che l'attuale disciplina relativa alla risoluzione è rudimentale e che sussistono incertezze riguardo alla procedura d'esame preliminare. Siccome dal punto di vista della sistematica legislativa la risoluzione non è disciplinata sotto il titolo degli interventi parlamentari, nemmeno le regole formali relative alla trattazione di incarichi, interpellanze e decreti diretti possono essere applicate senza riserve alle risoluzioni. Di conseguenza, in particolare le disposizioni contenute sotto il titolo citato relative alla presentazione e al rigetto nonché alla trattazione urgente possono essere applicate alla risoluzione solo in misura limitata.

Pertanto viene proposta una regolamentazione più chiara della procedura di risoluzione, che riprenda le direttive attualmente contenute in una prassi della CP e che chiarisca il rapporto con gli interventi parlamentari. La regolamentazione deve prevedere che il Gran Consiglio tratti le risoluzioni al più tardi nella seconda sessione successiva alla presentazione e che per la procedura valgano per analogia le disposizioni relative alla presentazione e al rigetto nonché alla trattazione urgente di interventi parlamentari (art. 65 seg. ROGC).

1.3.3 Governo

a. Differimento o annullamento di votazioni

Le votazioni in affari cantonali vengono indette dal Governo e le votazioni in affari regionali dal comitato regionale (art. 15 cpv. 1 LDPC). L'autorità che indice le votazioni rende pubblicamente nota la data dell'elezione o della votazione ed emana le direttive necessarie per lo svolgimento (art. 15 cpv. 2 LDPC). Finora non esistono disposizioni che prevedano il differimento o l'annullamento di votazioni indette.

A livello federale, nel quadro di una revisione della legge federale sui diritti politici²³, le Camere hanno approvato una disposizione in base alla quale il Consiglio federale può differire o annullare una votazione che ha indetto se si è verificato o incombe la minaccia che si verifichi un grave turbamento dell'espressione del voto. In tal caso, il Consiglio federale è tenuto a sottoporre i progetti in questione a votazione popolare entro dieci mesi dalla fine del turbamento.²⁴

²³ LDP; RS 161.1.

²⁴ FF 2025 1580, p. 14 seg.; FF 2025 1581 (art. 10 cpv. 1^{ter} D-LDP); affare parlamentare n. 25.047 consultabile all'indirizzo: parlament.ch.

La pandemia di COVID ha portato alla conclusione che in determinate circostanze può essere necessario differire o annullare una votazione indetta. Finora, a tale proposito non esiste una base giuridica esplicita. Di conseguenza si propone di completare la disposizione esistente relativa all'indizione di votazioni nella legge sui diritti politici in modo tale che votazioni già indette possano essere differite o annullate se si è verificato o incombe la minaccia che si verifichi un grave turbamento dell'espressione del voto. In tal caso, l'autorità che ha indetto la votazione deve essere tenuta a sottoporre i progetti in questione a votazione popolare entro dieci mesi dalla fine del turbamento. La formulazione della disposizione cantonale si orienta alla disposizione federale approvata dalle Camere.²⁵

b. Numero legale del Governo

Il Governo è composto di cinque membri (art. 38 cpv. 1 Cost. cant.). Il suo numero legale presuppone la presenza e il diritto di voto di almeno tre membri (art. 9 LOGA). Tale quorum vale anche per i decreti mediante circolazione degli atti e per sedute del Governo tenute in conferenza telefonica o in videoconferenza, se i presupposti per queste modalità di svolgimento della seduta sono soddisfatti.²⁶ Inoltre, se un affare è improrogabile, il presidente del Governo può emanare decisioni presidenziali. Queste devono essere comunicate a posteriori e senza indugio al Governo (art. 12 cpv. 3 LCOGA). Finora non esiste una regolamentazione per una decisione in merito a un affare improrogabile per il quale il quorum minimo non è più garantito e una decisione presidenziale non è possibile.

Una versione precedente del regolamento organico del Governo del Cantone dei Grigioni del 26 febbraio 1972 prevedeva per un caso simile quanto segue: «Se più di due membri devono ricusarsi o sono impossibilitati, l'autorità viene completata facendo capo al presidente del Gran Consiglio, al vicepresidente del Gran Consiglio e, se necessario, a ex presidenti del Gran Consiglio, purché siano ancora membri del Gran Consiglio» (art. 13 cpv. 2 vROG, vCSC 170.320).²⁷ In sede di emanazione della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 15 giugno 2006 si è rinunciato a questa regolamentazione «per via della scarsa rilevanza pratica».²⁸

Da un confronto con altri Cantoni e con la Confederazione è emerso che sono diffuse soprattutto le possibilità di decisione presidenziale (AI, AR, BE, BL, JU, LU, NE, SG, SO, VS, Confederazione), di decisioni per circolazione degli atti, di conferenze telefoniche e videoconferenze e/o di modelli ibridi. I Cantoni BS, SZ e ZH dispongono di una regolamentazione che, a determinate condizioni, ammette che il quorum ordinario sia inferiore di un membro. Il Cantone VD dispone di una regolamentazione secondo la quale il Governo può deliberare su questioni ritenute urgenti dai membri presenti anche se il numero legale non è raggiunto.²⁹ Tuttavia, tutte queste regolamentazioni non ri-

²⁵ Vedi nota 24.

²⁶ Cfr. art. 10 LCOGA e art. 1a dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA; CSC 170.310).

²⁷ Messaggio quaderno n. 20/1971-1972, p. 236 e segg.

²⁸ Messaggio quaderno n. 19/2005-2006, p. 1822 e 1826.

²⁹ Cfr. art. 42 cpv. 2 Loi sur l'organisation du Conseil d'Etat, LOCE; BLV 172.115.

solvono il problema dell'assenza di tutti i membri. A tale proposito il Cantone OW dispone di una regolamentazione che, in caso di mancato raggiungimento del numero legale e di affari improrogabili, permette che il Governo sia completato dalla direzione del Gran Consiglio composta da membri del Gran Consiglio.³⁰ Il Cantone VS dispone di una regolamentazione ancora un po' più articolata: in caso di mancato raggiungimento del numero legale essa prevede che la segreteria del Gran Consiglio designi i deputati necessari per colmare la vacanza creatasi, nel rispetto della ripartizione attuale dei mandati.³¹

La pandemia di COVID ha portato alla constatazione della necessità di una regolamentazione di questo tipo. Questa necessità può sussistere ad esempio quando più di due membri del Governo devono ricusarsi o sono impossibilitati per motivi di salute e quando non è nemmeno possibile emanare una decisione presidenziale. Si pensi anche a un incidente come quello di Humlikon nel 1963, quando l'intero esecutivo comunale rimase vittima di un incidente aereo.³² In una situazione del genere si tratta di garantire il numero legale per decisioni improrogabili fino allo svolgimento di elezioni facendo capo temporaneamente a dei subentranti. Perciò si intende riprendere per analogia la disposizione contenuta nella versione summenzionata del regolamento organico del Governo del Cantone dei Grigioni. Inoltre tale disposizione deve essere ampliata con una norma surrogatoria secondo la quale la CP completi il Governo non più in grado di deliberare validamente con membri del Gran Consiglio per quanto riguarda decisioni relative ad affari improrogabili, fino a quando il Governo sarà nuovamente in numero legale.

2. Obiettivi della revisione

Con la presente revisione si intendono creare le basi giuridiche necessarie per migliorare la capacità operativa del Gran Consiglio e del Governo in situazioni eccezionali. Con essa si intendono emanare segnatamente:

- disposizioni che, in situazioni eccezionali, consentono al Gran Consiglio di derogare per un periodo limitato nel tempo al suo regolamento di procedura generale;
- disposizioni relative a sedute in linea e ibride del Gran Consiglio e dei suoi organi;
- disposizioni relative allo svolgimento di elezioni a scrutinio segreto del Gran Consiglio;
- disposizioni relative alla circolazione degli atti della CP delle commissioni del Gran Consiglio;
- disposizioni relative a interpellanze e incarichi urgenti del Gran Consiglio;
- disposizioni relative alla procedura di risoluzione del Gran Consiglio;
- disposizioni relative al differimento o all'annullamento di votazioni nonché
- disposizioni relative al numero legale del Governo.

³⁰ Cfr. art. 15 cpv. 2 Staatsverwaltungsgesetz, StVG; GDB 130.1.

³¹ Cfr. art. 30 cpv. 2 Gesetz über den Bevölkerungsschutz und die Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen, GBBAL; SGS 501.1.

³² Vedi al riguardo <https://www.shn.ch/region/weinland/2018-09-04/als-ein-flugzeugabsturz-ein-fuenftel-der-einwohner-von-humlikon-toetete>.

3. Progetto di revisione

3.1 Tratti fondamentali delle nuove regolamentazioni

3.1.1 Livello normativo

Tutte le disposizioni importanti devono essere emanate dal Gran Consiglio a livello di legge (art. 31 cpv. 1 Cost. cant.). Disposizioni importanti sono la deroga al regolamento di procedura generale, la norma generale relativa a sedute in linea del Gran Consiglio e dei suoi organi, la regolamentazione relativa alle elezioni a scrutinio segreto del Gran Consiglio, la regolamentazione relativa al differimento o all'annullamento di votazioni nonché la regolamentazione relativa al numero legale del Governo.

Disposizioni meno importanti devono essere emanate a livello di ordinanza. Tra queste rientrano le disposizioni esecutive relative a sedute in linea del Gran Consiglio e dei suoi organi, la regolamentazione della circolazione degli atti della CP e delle commissioni, le disposizioni relative a interpellanze e incarichi urgenti nonché alla procedura di risoluzione del Gran Consiglio.

3.1.2 Integrazione nell'ordinamento giuridico esistente

La revisione può essere effettuata tramite l'integrazione di nuove disposizioni e la modifica di disposizioni esistenti nella legge sul Gran Consiglio, nel regolamento organico del Gran Consiglio, nella legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni nonché nella legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. L'attuazione dell'incarico riguarda diversi settori disciplinati in diverse leggi, motivo per cui la revisione a livello di legge può essere effettuata mediante emanazione di una legge mantello.³³

3.1.3 Contenuti disciplinati

- Art. 45a P-LGC (nuovo): Regolamento di procedura derogatorio del Gran Consiglio
- Art. 45b P-LGC (nuovo): Sedute in linea del Gran Consiglio e dei suoi organi
- Art. 58 cpv. 3 e 4
 P-LGC (nuovo): Elezioni a scrutinio segreto del Gran Consiglio
- Art. 11a P-ROGC (nuovo): Circolazione degli atti della Conferenza dei presidenti
- Art. 11b P-ROGC (nuovo): sedute in linea della Conferenza dei presidenti

³³ Cfr. MÜLLER GEORG/UHLMANN FELIX/HÖFLER STEFAN, *Elemente einer Rechtsetzungslehre*, 4^a ed., Züri-
go 2024, p. 123; vedi ad esempio la legge federale sulla salvaguardia della democrazia, dello Stato
di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie del 17 dicembre 2010 (RU 2011 1381),
con la quale sono state modificate la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
(LCOGA; RS 172.010), la legge sul Parlamento e la legge federale sulle finanze della Confedera-
zione (LGF; RS 611.0).

- Art. 14a P-ROGC (nuovo): Circolazione degli atti delle commissioni
- Art. 14b P-ROGC (nuovo): Sedute in linea delle commissioni
- Art. 48a P-ROGC (nuovo): Sedute del Gran Consiglio svolte in linea
- Art. 48b P-ROGC (nuovo): Partecipazione in linea alle sedute del Gran Consiglio
- Art. 66 P-ROGC (modificato): Interpellanze e incarichi urgenti del Gran Consiglio
- Art. 75a P-ROGC (nuovo): Procedura di risoluzione del Gran Consiglio
- Art. 15 cpv. 3 P-LDPC (nuovo): Differimento o annullamento di votazioni
- Art. 9^{bis} P-LCOGA (nuovo): Mancato raggiungimento del numero legale del Governo

3.2 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

3.2.1 Legge sul Gran Consiglio

Art. 45a P-LGC (nuovo) – Derghe

La disposizione prevede che in situazioni eccezionali la CP possa derogare al regolamento di procedura generale e decidere provvedimenti organizzativi limitati nel tempo, in particolare procedure accelerate e semplificate. Il concetto di «situazione eccezionale» si conforma al concetto di «situazione straordinaria» conformemente all'art. 48 Cost. cant. In situazioni simili sono ipotizzabili dei provvedimenti come ad esempio termini più brevi per la convocazione delle sessioni, la modifica del numero legale o anche adeguamenti dello svolgimento del dibattito (ad es. semplificazioni nella procedura per presentare richieste o la riduzione del tempo accordato per ogni intervento).

Art. 45b P-LGC (nuovo)– Sedute in linea

La disposizione costituisce la norma generale per rendere possibili sedute in linea del Gran Consiglio e dei suoi organi in situazioni in cui non è possibile una riunione in presenza.³⁴ I presupposti per lo svolgimento di simili sedute devono essere disciplinati in dettaglio nel regolamento organico del Gran Consiglio (vedi di seguito). La premienza del principio dell'immediatezza delle sedute svolte non in linea rimane invariato. Le possibili situazioni che giustificano l'ammissibilità di una seduta in linea o della partecipazione in linea a una seduta in presenza sono, ad esempio, un'altra pandemia con limitazioni dei contatti o il completo isolamento di singole zone (ad es. a seguito di un evento naturale). Costituiscono motivi per lo svolgimento di sedute interamente o

³⁴ In merito al concetto di seduta in linea vedi il numero precedente 1.3.2.b.

parzialmente in linea esclusivamente circostanze esterne, non invece esigenze personali dei membri del Gran Consiglio.

Art. 58 cpv. 3 e 4 P-LGC (nuovo) – Elezioni a scrutinio segreto

In virtù del nuovo capoverso 3, le elezioni ai sensi dell'art. 57 LGC devono poter essere svolte mediante spedizione postale o con un'altra modalità che garantisca il segreto del voto, se non ammettono un differimento e se è impossibile una riunione in presenza dell'organo eleggente. Nel nuovo capoverso 4, ai sensi di una norma surrogatoria quale ultima ratio deve essere previsto che la maggioranza dei membri del Gran Consiglio possa decidere di svolgere le elezioni a scrutinio palese (ad es. se non è più possibile nemmeno l'elezione mediante spedizione postale).

3.2.2 Regolamento organico del Gran Consiglio

Art. 11a P-ROGC (nuovo) – Circolazione degli atti (CF)

La disposizione prevede che la CP possa votare per iscritto in merito a un affare mediante circolazione degli atti, qualora nessun membro si opponga. Inoltre, per la circolazione degli atti devono fare stato per analogia le disposizioni generali relative alla procedura, in particolare l'art. 11 cpv. 3 ROGC.

Art. 11b P-ROGC (nuovo) – Sedute in linea (CP)

La disposizione disciplina i presupposti per lo svolgimento di sedute in linea della CP. Le sedute in linea devono poter essere svolte per decisione del presidente del Gran Consiglio, qualora una riunione in presenza non sia possibile. Singoli membri devono inoltre poter partecipare in linea a una seduta che si svolge in presenza nel caso in cui sia il singolo membro, sia il suo vice siano impossibilitati a parteciparvi in presenza a seguito di un ordine delle autorità o di un caso di forza maggiore.

Art. 14a P-ROGC (nuovo) – Circolazione degli atti (commissioni)

La disposizione prevede che le commissioni possano votare in merito a un affare per iscritto mediante circolazione degli atti, qualora nessun membro si opponga. Le elezioni a scrutinio segreto nella procedura per circolazione degli atti devono rimanere escluse. Per il resto, per la circolazione degli atti devono fare stato per analogia le disposizioni generali relative alla procedura, in particolare l'art. 14 ROGC.

Art. 14b P-ROGC (nuovo) – Sedute in linea (commissioni)

La disposizione disciplina i presupposti per lo svolgimento di sedute in linea delle commissioni. Essa prevede che le sedute in linea devono poter essere svolte per decisione del presidente della commissione, qualora una riunione in presenza non sia possibile. Consente inoltre a singoli membri di partecipare in linea a una seduta che si tiene in presenza nel caso in cui siano impossibilitati a parteciparvi in presenza a seguito di un ordine delle autorità o di un caso di forza maggiore. I membri che partecipano in linea hanno gli stessi diritti dei membri che partecipano in presenza. È esclusa la partecipazione a elezioni a scrutinio segreto secondo l'art. 58 cpv. 1 LGC.

Art. 48a P-ROGC (nuovo) – Sedute del Gran Consiglio svolte in linea

La disposizione disciplina i presupposti per lo svolgimento di sedute in linea della Gran Consiglio in senso stretto. Essa prevede che le sedute in linea devono poter essere svolte per decisione della CP, qualora una riunione in presenza non sia possibile. Sono fatte salve decisioni di tenore diverso del Gran Consiglio. Lo svolgimento in linea di deliberazioni segrete secondo l'art. 44 LGC e di elezioni a scrutinio segreto secondo l'art. 58 cpv. 1 LGC è escluso. In tale disposizione viene inoltre disciplinato che le votazioni non possono essere ripetute se, per motivi tecnici, durante il dibattito i membri del Gran Consiglio non hanno potuto esprimersi o non hanno potuto trasmettere il proprio voto. Inoltre, il Gran Consiglio e l'opinione pubblica devono essere informati quando le sedute del Gran Consiglio vengono svolte in linea.

Art. 48b P-ROGC (nuovo)– Partecipazione in linea alle sedute del Gran Consiglio

La disposizione disciplina i presupposti per la partecipazione in linea di singoli membri del Gran Consiglio a sedute in presenza del Gran Consiglio. Essa prevede che la CP possa consentire ai membri del Gran Consiglio, che a seguito di un ordine delle autorità o di un caso di forza maggiore non possono partecipare in presenza alle sedute del Gran Consiglio, di partecipare in linea alle sedute del Gran Consiglio. Questo a condizione che sia fisicamente raggiunto il quorum previsto dall'art. 41 cpv. 1 LGC, vale a dire la metà di tutti i membri. La partecipazione in linea di un membro del Gran Consiglio deve inoltre essere possibile soltanto se anche tutti i subentranti secondo l'art. 33 della legge sull'elezione del Gran Consiglio³⁵ sono impossibilitati a partecipare in presenza a seguito di un ordine delle autorità o di un caso di forza maggiore. A tale scopo occorre presentare tempestivamente alla segreteria del Gran Consiglio una domanda motivata di partecipazione in linea. Ai membri del Gran Consiglio che partecipano in linea spettano gli stessi diritti dei membri del Gran Consiglio che partecipano in presenza. È esclusa la partecipazione in linea a deliberazioni segrete secondo l'art. 44 LGC e a elezioni a scrutinio segreto secondo l'art. 58 cpv. 1 LGC.

Art. 66 P-ROGC (modificato) – Trattazione urgente (interpellanze e incarichi)

L'attuale art. 66 ROGC va modificato nel senso che vengono stabiliti criteri per l'urgenza e, in situazioni straordinarie, che viene in aggiunta introdotto anche l'incarico urgente. A titolo di novità la CP dovrà poter decidere l'urgenza sulla base dei criteri stabiliti. L'urgenza di interpellanze è data se cumulativamente (a) concernono una fattispecie attuale che richiede un'immediata discussione; (b) sono comunicate per iscritto alla CP, al più tardi alle ore 12:00 del venerdì prima dell'inizio della sessione sotto forma di bozza e con una breve motivazione dell'urgenza; (c) sono presentate alla seduta di apertura della sessione. Incarichi urgenti richiedono una situazione straordinaria conformemente all'art. 48 Cost. cant. e che i presupposti summenzionati (a-c) siano soddisfatti. Una situazione straordinaria si presenta quindi quando incombe la minaccia che si verifichi o si sono verificati gravi turbamenti della sicurezza pubblica o situazioni d'emergenza sociale in tutto il Cantone o in parti di esso. In altre parole si

³⁵ Legge sull'elezione del Gran Consiglio, LEGC; CSC 150.400.

tratta di una «situazione di pericolo provocata da eventi impreveduti di qualsiasi tipo [...] cui non è più possibile far fronte con i mezzi previsti per il caso normale»³⁶. Nella motivazione va esposto in particolare in che misura vi è un'urgenza o una situazione straordinaria e perché la trattazione di un'interpellanza o di un incarico nella seconda sessione successiva non è più opportuna. Se dichiarati urgenti dalla CP, le interpellanze e gli incarichi vanno trattati nella medesima sessione.

Art. 75a P-ROGC (nuovo) – Procedura (risoluzione)

La disposizione mira a disciplinare più in dettaglio la procedura di risoluzione nonché il rapporto tra la risoluzione e gli interventi parlamentari. Essa prevede che il Gran Consiglio debba trattare le risoluzioni al più tardi nella seconda sessione successiva e che per la procedura valgano per analogia l'art. 65 ROGC concernente la presentazione e il rigetto nonché l'art. 66 ROGC concernente la trattazione urgente.

3.2.3 Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni

Art. 15 cpv. 3 P-LDPC (nuovo) – Differimento o annullamento di votazioni

La disposizione prevede che l'autorità che ha indetto la votazione può differire o annullare una votazione indetta se si è verificato o incombe la minaccia che si verifichi un grave turbamento dell'espressione del voto. In tal caso, l'autorità che ha indetto la votazione è tenuta a sottoporre i progetti in questione a votazione popolare entro dieci mesi dalla fine del turbamento. La garanzia dei diritti politici conformemente all'art. 34 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera³⁷ esige che una votazione indetta possa essere differita o annullata soltanto in casi assolutamente eccezionali. La disposizione è pertanto formulata in modo conciso e i requisiti per potersi appellare sono elevati. Essa presuppone che vi sia un turbamento che richiede un differimento o un annullamento della votazione in tutto il Cantone. Come già spiegato in precedenza, la formulazione di questa disposizione si orienta alla disposizione federale approvata dalle Camere.³⁸

3.2.4 Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 9^{bis} P-LCOGA (nuovo) – Mancato raggiungimento del numero legale (Governo)

Si intende riprendere per analogia la disposizione contenuta nella versione summenzionata del regolamento organico del Governo del Cantone dei Grigioni del 26 febbraio 1972 ancorandola nella legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione in un nuovo art. 9^{bis} e integrandola con una norma surrogatoria. Il capoverso 1 prevede che, se il Governo non è più in grado di deliberare validamente, per quanto riguarda la decisione in merito ad affari improrogabili esso viene dapprima temporaneamente completato facendo capo al presidente del Gran Consiglio oppure al vicepresidente del Gran Consiglio e, se necessario, a ex presidenti del Gran Consiglio, purché siano

³⁶ Cfr. ALBERTINI GIANFRANCO, Kommentar KV/GR, art. 48 N 7.

³⁷ Cost.; RS 101.

³⁸ Cfr. il numero precedente 1.3.3.a e la nota 24.

ancora membri del Gran Consiglio, finché il Governo è nuovamente in grado di deliberare validamente. Se in tal modo il numero legale non può essere raggiunto, la norma surrogatoria nel capoverso 2 prevede che la CP del Gran Consiglio designi i membri del Gran Consiglio necessari per eliminare l'incapacità di deliberare validamente. Occorre tenere conto della composizione partitica.

Il Governo non è in grado di deliberare validamente, se più di due membri sono impossibilitati (ad es. per motivi di salute o a seguito di un incidente) o devono recusarsi e se non è nemmeno possibile una decisione presidenziale secondo l'art. 12 cpv. 3 LOGA. Nel Governo possono essere nominati soltanto tanti subentranti quanti sono necessari per il ripristino del numero legale. La partecipazione alle sedute è ammessa al massimo fino a quando il numero legale sarà nuovamente ripristinato dai membri ordinari del Governo o fino a quando saranno state svolte le elezioni per i membri ordinari del Governo. Il principio costituzionale della separazione dei poteri e il principio di collegialità del Governo impongono di sospendere il mandato in Gran Consiglio per la durata della partecipazione al Governo in qualità di subentrante; ciò è disciplinato espressamente nel capoverso 3. Durante questo periodo il mandato in Gran Consiglio va esercitato dalla supplenza temporanea (cfr. art. 40 LGC e art. 33 LEGC). I principi menzionati impongono inoltre che, dopo la conclusione della partecipazione al Governo in qualità di subentranti, i subentranti non trattino, in qualità di membri del Gran Consiglio, anche gli affari che hanno preparato in seno al Governo. A questo proposito, il capoverso 4 disciplina espressamente che i membri del Gran Consiglio devono recusarsi in caso di affari ai quali hanno partecipato quali membri del Governo (vedi anche art. 43 LGC). L'articolo così strutturato è conciliabile con il principio della separazione dei poteri secondo l'art. 4 cpv. 1 Cost. cant. e con l'art. 22 Cost. cant., poiché trova applicazione in via sussidiaria soltanto qualora non sia possibile emanare una decisione presidenziale, dal profilo materiale riguarda unicamente affari urgenti che non possono essere differiti ed è limitato nel tempo fino alla partecipazione dei membri ordinari del Governo o fino allo svolgimento dell'elezione.

4. Conseguenze finanziarie e per il personale

Per quanto riguarda l'attività governativa, la revisione non ha conseguenze finanziarie e in termini di personale. L'infrastruttura necessaria per lo svolgimento di sedute in linea del Gran Consiglio e dei suoi organi avrà conseguenze finanziarie per il Gran Consiglio. I costi per una semplice soluzione software senza hardware e un'eventuale integrazione nell'attuale sistema di gestione delle pratiche vengono stimati in un importo un tantum pari a circa CHF 250 000 e in diritti di licenza annui ricorrenti in circa CHF 2500. L'attuazione dovrebbe poter essere gestita con le risorse di personale attuali. Se il Gran Consiglio approverà la revisione parziale riguardo a questo punto, i dettagli dovranno essere elaborati nel quadro di un progetto separato e sottoposti alla Conferenza dei presidenti per la decisione. La revisione non ha conseguenze finanziarie e in termini di personale per le regioni e i comuni.

5. Entrata in vigore

Se il progetto viene approvato dal Gran Consiglio e non viene lanciato nessun referendum o se il progetto viene accolto in un'eventuale votazione popolare, il Governo potrà porre in vigore la revisione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni nonché della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione probabilmente nel 2028. La data dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge sul Gran Consiglio e del regolamento organico del Gran Consiglio verrà stabilita dalla CP.